

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 4. Aprile 1861.
dal Ministro dell'Interno*

OGGETTO

*Prolungamento della durata del servizio dei corpi distaccati
della Guardia Nazionale*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

- Ufficio 1° Galeotti
» 2° Chiavarina
» 3° Sepoli G.
» 4° Nacciò
» 5° Gallenga
» 6° Casaretto
» 7° Allievi
» 8° Alfieri
» 9° Nolfino

Relatore Casaretto

Adottata nella tornata del 26. Aprile 1861.

Redazione

Divisione

2^a

Roma, il 6. Aprile 1861

Oggetto.

Progetto di legge sulla
Durata del servizio dei pappi
distaccati della Guardia
Nazionale.

Signori Deputati

La Guardia Nazionale ha prestato negli scorsi anni utilissimi servizi ed ha vieppiù dimostrate qual valido sussidio ella possa fornire all'Esercito.

L'esperienza ha però fatto palese come un'alt'interope del servizio stesso che la Guardia Nazionale può venir chiamata a prestare, e per ragioni di economia, stante massima. L'ampiezza del nuovo Regno, sia ormai necessario di prolungare la durata del servizio dei pappi distaccati, portandola almeno a tre mesi.

Calere lo scopo del progetto di legge che il sottoscritto ha l'onore di sottoporre alla vostra deliberazione, ed al quale crede superfluo di entrare in più lunghi ragionamenti per dimostrarne l'opportunità troppo palese per se stessa.

Il Ministro

Progetto di Legge

VITTORIO EMANUELE III

RE D' ITALIA

Articolo 1.^o

La durata del servizio dei corpi distaccati che la Guardia Nazionale può essere chiamata a fornire per servizio di guerra non potrà oltrepassare i tre mesi, a meno che il luogo di servizio sia dichiarato in istato di assedio -

Art. 2.^o

È derogato l'art. 3.^o della Legge del 27 febbrajo 1859 in quanto è contrario alla presente -

Deliberazione della Commissione
composta dai Deputati

sul progetto di legge presentato dal ministro dell'Interno
che trascurato il 4 Aprile 1861.

Prolungamento della durata del servizio dei corpi distaccati
della Guardia Nazionale

Signori

Stello esaminare il presente progetto di legge non si
offese nel seno della vostra Commissione altri obbietti tranne
quello proveniente dal voto di qualche ufficio il quale
avrebbe desiderato che il tempo della durata del servizio
dei corpi distaccati non fosse prolungato al di là di due
mesi; essa però non ha creduto di poter aderire a
questa opinione, perché se quel tempo sarebbe forse potuto
sembrare sufficiente quando tanto più ristretti erano i
limiti territoriali dello stato, evidentemente troppo breve
risultava ora che di tanto si sono allargati. Infatti troppo
perdita di tempo nei viaggi, di spese, e di fastidi si
dovrebbe sopportare se ad ogni due mesi si dovessero
rinnovare questi corpi che possono venir inviati da
una estrema all'altra d'Italia senza aver avuto
il tempo sufficiente a compiere convenientemente il
loro ufficio.

Da parecchi membri della vostra Commissione si
espresso la necessità di ^{altre} diverse impertinenti, e
necessarie riforme alla legge sui corpi distaccati, e
già essa ne impendeva l'esame quando fu presentato
alla Camera la legge sull'armamento del nostro
collega il Generale Giuseppe Garibaldi nella quale
già si trovavano in parte contenute le desiderate
riforme. Quindi venne l'idea di rimettere lo esame

delle stesse all'epoca della discussione di detta legge siccome quella che conteneva un concetto più ampio poteva tutte abbracciarlo, e questo era veniva anche confermata dalle opinioni del Sig. Ministro dell'interno chiamate nel seno delle Commissioni.

Fra le riforme che divisamente si erano in corso una però che precisamente le ampliate condizioni del regio rendevano urgenti.

L'8. settembre 1860 emanavasi un decreto (convalidato poscia colla legge 31. 8^{bre} 1860.) col quale nell'art. secondo del secondo articolo si stabiliva il principio che i militi designati a partire in un corpo distaccato quando anche avessero motivi di esenzione o riforma dovevano farne valere dinanzi al consiglio di leva ove il battaglione era destinato di servizio derogando così alle disposizioni della legge 4. Marzo 1848.

27. Febbrajo 1859. loquasi designavano come competenti a giudicare dell'esenzioni e riforme i consigli di Leva del luogo dove si organizzano i battaglioni. Le circostanze eccezionali nelle quali versava il paese in allora e la limitata vastità del medesimo potevano solo giustificare una tale misura la quale ora non sarebbe più convenientemente ammissibile, anzi considero che con tale disposizione si potrebbe costringere un milito esente dal servizio in forza di legge a doversi recare a far valere i suoi diritti da un capo all'altro dell'Italia con pregiudizio degli interessi delle famiglie e sovente con grave danno della salute.

La commissione dietro queste considerazioni ha creduto di aggiungere alla presente legge un articolo con cui ^{più} abrogata le disposizioni contenute nel menzionato decreto.

Del qual punto si levò il dubbio se per

Ha qualche membro si leva il dubbio se per
 avventura l'approvazione della presente legge non
 potesse pregiudicare quella dell'altre presentate
 dal deputato Garibaldi perchè l'approvazione di una
 legge la quale ha per oggetto di modificare un sistema
 di guardie nazionali mobili il quale dovrebbe
 radicalmente mutarsi, e quasi scomparire quando
 fosse accettato il progetto Garibaldi potrebbe
 parere a taluni un'idea preconcetta di rifiutare
 questo ultimo. La commissione non crede potersi
 stornare legittimo questo dubbio, ad ogni modo credè
 opportuno di dichiarare espressamente che col
 presente progetto non si intendeva per nulla
 pregiudicare la discussione di quella sull'armamento
 nazionale, perchè la sola ragione del presente era
 l'urgenza del momento. Infatti si è creduto che
 il progetto del deputato Garibaldi comprendendo molte
 questioni non avrebbe potuto essere adottato in tempo
 tanto breve da impedire lo scioglimento preventivo
 di quei battaglioni che si trovano in servizio.
 Fu solo questo motivo d'urgenza che indusse la vostra
 commissione ^{o proprio} all'adozione di questa legge,
 anzi sia l'incarico che la commissione si astenne
 appunto nel proporre in questa circostanza quella
 altra riforma che guardava essa credendosi indispensabile
 appunto perchè essa confidava che questa venesse
 compresa nella detta legge dell'armamento
 nazionale. Dopo questa spiegazione la vostra
 commissione ha l'onore di proporre l'edizione
 della legge così emendata.

M. Caserotto relatore.

Art. 1°

comodi e contro

Art. 2°

È derogato al disposto del secondo alinea del
 secondo articolo del decreto 8. 7. 1860. 964394.
 convertito in legge 21. 8. 1860. 16. 4390.

Il militare designato dovrà far valere i suoi diritti

di ascensione, deponendo, o riformando, o dimettendosi al consiglio

di guerra del luogo in cui si organizza il battaglione.

325

~~Colonna~~

Decreto 8. 7^{bre} 1860. (N. 1396) secondo
alinea articolo secondo:

Il milit. designato, qualunque sia la causa
di esenzione, di dispensa, o di riforma che possa
invece doverlo partire per la sua destinazione
deve aver veduto i suoi diritti innanzi al
Consiglio di Leva del circondario nel quale
sarà chiamato a prestar servizio.

Progetto del Ministero
Art. 1.

La durata del servizio dei corpi d'elezione, ha la
guarantia nazionale può essere chiamata a somministrare
per servizio di guerra, non potrà obbligarsi (né meno
a meno che il presidio sia dichiarato in stato di assedio.

Art. 2.

È derogato all'articolo quinto della legge del 27. Febbr.
1859 in quanto è contrario alla presente

Progetto della Commissione
Art. 1.

Come di corso.

Art. 2.

Il milit. designato ^{al servizio} ~~deve~~ far valere i suoi diritti di
esenzione, dispensa o riforma innanzi al consiglio
di leva del luogo in cui si organizza il battaglione
del corpo d'elezione.

Art. 3.

È derogato all'articolo quinto della legge del 27.
Febbr. 1859. in quanto è contrario alla presente;
e pure derogato al disposto del secondo alinea del
secondo articolo del decreto 8. 7^{bre} 1860. N. 1396
convertito in legge il 31. 8^{bre} 1860. N. 1390.

N. 25A

Relazione della Commissione composta
dal deputato Galeotti, Chierovini, Casanovi
Deputi Gio, Altieri, Macchi, Gallenga, Casanovi
Altieri, Altieri, Molino

Tramata del 23. Aprile 1861.

Pelliti

SESSIONE 1861

N° 23-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**GALEOTTI, CHIAVARINA, PEPOLI G., MACCIO', GALLENGA;
CASARETTO, ALLIEVI, ALFIERI, MOLFINO**

sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno

nella tornata del 4 aprile 1861

Prolungamento della durata del servizio dei corpi distaccati della Guardia nazionale.

Tornata del 23 aprile 1861

SIGNORI,

Nello esaminare il seguente progetto di legge non si offerse nel seno della vostra Commissione altro obbietto tranne quello proveniente dal voto di qualche ufficio, il quale avrebbe desiderato che il tempo della durata del servizio dei corpi distaccati non fosse prolungato al di là di due mesi; essa però non ha creduto di poter aderire a questa opinione, perchè, se quel tempo sarebbe forse potuto sembrare sufficiente quando tanto più ristretti erano i limiti territoriali dello Stato, evidentemente troppo breve riesciva ora che di tanto si sono allargati. Infatti troppo perdita di tempo nei viaggi, di spese e di fastidi si dovrebbe sopportare se ad ogni due mesi si dovessero rinnovare questi corpi che possono venire inviati da una estremità all'altra d'Italia, senza aver avuto il tempo sufficiente a compiere convenientemente il loro ufficio.

Da parecchi membri della vostra Commissione si espresse la necessità di altre diverse importanti e necessarie riforme alla legge sui corpi distaccati, e già essa ne imprendevasi l'esame, quando fu presentata alla Camera la legge sull'armamento, del nostro collega il generale Giuseppe Garibaldi,

(25-A)

nella quale già si trovavano in parte contenute le desiderate riforme. Quindi sorse l'idea di rimettere lo esame delle stesse all'epoca della discussione di detta legge, siccome quella che, contenendo un concetto più ampio, poteva tutte abbracciarle, e questa idea veniva anche confermata dall'opinione del signor ministro dell'interno, chiamato nel seno della Commissione.

Fra le riforme che divisavansi, ve ne era una però, che precisamente le ampliate condizioni del regno rendevano urgente.

L'8 settembre 1860 emanavasi un decreto (convalidato poscia colla legge 31 ottobre 1860) col quale, nell'alinea secondo dell'articolo 2, si stabiliva il principio: che i militi designati a partire in un corpo distaccato, quando anche avessero motivi di esenzione o riforma, dovessero farle valere dinanzi al Consiglio di leva ove il battaglione era destinato di servizio, derogando così alle disposizioni delle leggi 4 marzo 1848, 27 febbraio 1859, le quali designavano come competenti a giudicare delle esenzioni e riforme i Consigli di leva del luogo dove si organizzano i battaglioni. Le circostanze eccezionali nelle quali versava il paese in allora e la limitata vastità del medesimo potevano solo giustificare una tale misura, la quale ora non sarebbe più convenientemente ammissibile, ove si consideri che con tale disposizione si potrebbe costringere un milite, esente dal servizio in forza di legge, a doversi recare a far valere i suoi diritti da un capo all'altro dell'Italia, con pregiudizio degli interessi della famiglia, e, sovente, con grave danno della salute.

La Commissione, dietro queste considerazioni, ha creduto di aggiungere alla presente legge un articolo, con cui viene abrogata la disposizione contenuta nel menzionato decreto.

Da qualche membro si levò il dubbio se, per avventura, l'accettazione della presente legge non potesse pregiudicare quella dell'altra presentata dal generale Garibaldi, perchè l'accettazione di una legge la quale ha per oggetto di modificare un sistema di guardia nazionale mobile, il quale dovrebbe radicalmente mutarsi, e quasi scomparire, quando fosse accettato il progetto Garibaldi, potrebbe parere a taluno un'idea preconcetta di rifiutare quest'ultimo. La Commissione non credè potersi stimare legittimo questo dubbio; ad ogni modo credè opportuno di dichiarare espressamente che col presente progetto non s'intendeva per nulla pregiudicata la discussione di quello sull'armamento nazionale, perchè la sola ragione del presente era l'urgenza del momento. Infatti si è creduto che il progetto del deputato Garibaldi, comprendendo molte questioni, non avrebbe potuto essere adottato in tempo tanto breve da impedire lo scioglimento prematuro di quei battaglioni che si trovano in servizio.

Fu solo questo motivo d'urgenza che indusse la vostra Commissione a proporvi l'adozione del presente schema di legge, anzi sia il ministro che la Commissione si astennero dal pro-

porvi in questa circostanza quelle altre riforme che pure essi credevano indispensabili, appunto perchè essi confidano che queste verranno comprese nella detta legge dell'armamento nazionale. Dopo questa spiegazione la vostra Commissione ha l'onore di proporvi l'adozione della legge così emendata.

(23-A)

M. CASARETTO, *relatore*.

NOTA

Decreto 8 settembre 1860 (n° 4394.)

(Secondo alinea. — Art. 2°)

Il milite designato, qualunque sia la causa di esenzione, di dispensa o di riforma, che possa invocare, dovrà partire per la sua destinazione, salvo a far valere i suoi diritti innanzi al Consiglio di leva del circondario nel quale sarà chiamato a prestare servizio.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

La durata del servizio dei corpi distaccati che la guardia nazionale può essere chiamata a somministrare per servizio di guerra, non potrà oltrepassare i tre mesi, a meno che il luogo di presidio sia dichiarato in istato d'assedio.

~~Art. 2.~~

È derogato all'articolo quinto della legge del 27 febbraio 1859 in quanto è contrario alla presente.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

Il milite designato al servizio farà valere i suoi diritti di esenzione, dispensa o riforma, innanzi al Consiglio di leva del luogo in cui si organizza il battaglione del corpo distaccato.

~~Art. 3.~~

È derogato all'articolo quinto della legge del 27 febbraio 1859 in quanto è contrario alla presente; è pure derogato al disposto del secondo alinea del secondo articolo del decreto 8 settembre 1860, n° 4394, convertito in legge il 31 ottobre 1860, n° 4390.

Approvato nella Camera del 26 Aprile 1861.

Pellati

VITTORIO EMANUELE III

RE D' ITALIA

Il Mostro Ministro Segretario di Stato negli Affari
dell' Interno è autorizzato a presentare alla Camera
dei Deputati il qui unito progetto di legge con-
cernente la durata del servizio nei corpi distaccati
della Guardia Nazionale, a svolgerne i motivi
ed a sostenere in nome Mostro la dismissione
Dato a Torino addi Aprile 1861.

Vittorio Emanuele